



Brussels, XXX
[...] (2013) XXX draft

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION

**Applicazione dell'articolo 260 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Aggiornamento dei dati utilizzati per il calcolo delle somme forfettarie e delle penalità
proposte dalla Commissione alla Corte di giustizia nell'ambito dei procedimenti
d'infrazione**

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION

Applicazione dell'articolo 260 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Aggiornamento dei dati utilizzati per il calcolo delle somme forfettarie e delle penalità proposte dalla Commissione alla Corte di giustizia nell'ambito dei procedimenti d'infrazione

I. INTRODUZIONE

La comunicazione rifiuta della Commissione sull'applicazione dell'articolo 228 del trattato CE¹ ha stabilito la base sulla quale la Commissione calcola l'importo delle sanzioni pecuniarie, sotto forma di somma forfettaria e penalità, che chiede alla Corte di giustizia di applicare quando la adisce a titolo dell'ex articolo 228 del trattato CE (ora articolo 260 del TFUE) nell'ambito dei procedimenti d'infrazione contro uno Stato membro.

La comunicazione stabiliva, al punto 25, che le norme e i criteri esposti si applicavano a decorrere dal 1° gennaio 2006 e inoltre che i parametri sarebbero stati soggetti a revisione ogni tre anni per adeguarli all'inflazione e alle variazioni del PIL².

Al momento dell'adozione della comunicazione, la Commissione ha autorizzato il suo presidente ad adottare, in accordo con il commissario responsabile per gli Affari economici e monetari, le misure di adeguamento summenzionate, poiché non implicano valutazioni o l'esercizio del potere discrezionale da parte della Commissione³.

Il primo aggiornamento dei dati relativi ai metodi di calcolo avrebbe dovuto aver luogo nel 2009. Tuttavia, in considerazione delle circostanze economiche di straordinaria incertezza, l'aggiornamento non è stato effettuato.

La Commissione ritiene adesso opportuno eseguire il necessario aggiornamento in linea con le regole generali stabilite nella comunicazione del 2005.

Poiché nel 2009 l'aggiornamento non è stato effettuato per i motivi illustrati in precedenza, una volta riveduto il fattore "n", la Commissione adeguerà il proprio metodo di calcolo in funzione del nuovo fattore "n" per le cause per le quali la Corte è stata adita nel 2009, ai sensi dell'articolo 260 del TFUE, se il nuovo fattore "n" è inferiore al fattore inizialmente applicato nella domanda di rinvio.

Il metodo per eseguire l'aggiornamento, fissato nella comunicazione rifiuta del 2005⁴ (punto 18.2 e note 13, 19 e 23), prevede che l'adeguamento si basi sull'andamento dell'inflazione e del prodotto interno lordo (PIL) di ciascuno Stato membro. Il tasso di inflazione e le statistiche del PIL da utilizzare sono quelli relativi al secondo anno precedente l'anno dell'aggiornamento (regola "n-2") (per maggiori informazioni, cfr. sezione II).

La presente comunicazione della Commissione si basa quindi sui dati economici del 2008 relativi al PIL nominale e al deflatore del PIL, nonché sull'attuale ponderazione dei voti di ciascuno Stato membro in seno al Consiglio.

¹ SEC(2005) 1658, GU C 126 del 7.6.2007, pag. 12.

² Punto 18.2 e note 13, 19 e 23 del documento SEC(2005) 1658.

³ Autorizzazione del 13 dicembre 2005 per l'adozione di decisioni che aggiornano alcuni dati utilizzati per il calcolo delle somme forfettarie e delle penalità nell'ambito della politica della Commissione relativa all'applicazione dell'articolo 228 del trattato CE, SEC(2005) 1616/2.

⁴ SEC(2005) 1658, GU C 126 del 7.6.2007, pag. 12.

Non vi è motivo di modificare la regola n-2. L'uso di dati relativi al 2008 è appropriato poiché due anni è l'intervallo di tempo minimo necessario per disporre di dati macroeconomici relativamente stabili: i dati relativi al 2009 (n-1) potrebbero essere ancora soggetti a revisione. Inoltre, utilizzare dati relativi al 2008 consente di prendere in considerazione un anno intermedio di crescita del PIL e di inflazione, il che sembra produrre risultati sostanzialmente in linea con i dati delle previsioni per i prossimi anni.

Tuttavia, al fine di garantire un più regolare aggiornamento dei dati utilizzati nel metodo di calcolo, la Commissione ritiene che in futuro i parametri pertinenti debbano essere oggetto di una revisione annuale⁵.

Gli altri elementi utilizzati nell'aggiornamento sono anch'essi conformi a quanto approvato dalla Commissione⁶.

II. ELEMENTI DA AGGIORNARE

I criteri economici da rivedere o introdurre sono i seguenti:

- l'importo forfettario di base uniforme della penalità⁷, attualmente pari a 600 EUR al giorno, è da adeguare all'inflazione;
- l'importo fisso di base per la somma forfettaria⁸, attualmente pari a 200 EUR al giorno, è da adeguare all'inflazione;
- il fattore speciale "n"⁹ è da adeguare al PIL dello Stato membro interessato, tenuto conto del numero di voti di cui lo Stato dispone in seno al Consiglio. Il fattore "n" è lo stesso per il calcolo sia della somma forfettaria che della penalità giornaliera;
- la somma forfettaria minima¹⁰ è da adeguare all'inflazione;
- oltre all'aggiornamento dei parametri summenzionati, occorre introdurre nuovi fattori "n" e somme forfettarie minime per la Bulgaria e la Romania.

III. AGGIORNAMENTO

In conformità della comunicazione rifiuta della Commissione sull'applicazione dell'articolo 228 del trattato CE (ora articolo 260 del TFUE) [SEC(2005) 1658], la

⁵ La presente comunicazione della Commissione modifica le relative parti della comunicazione del 2005 nonché della decisione di autorizzazione.

⁶ Il deflatore dei prezzi del PIL è utilizzato come misura dell'inflazione. Gli importi fissi di base uniformi per le somme forfettarie e le penalità sono arrotondati al più vicino multiplo di 10. Le somme forfettarie minime sono arrotondate al migliaio più vicino. Il fattore "n" è arrotondato al secondo decimale.

⁷ L'importo forfettario di base uniforme per la penalità giornaliera è l'importo fisso di base al quale verranno applicati determinati coefficienti moltiplicatori. Per calcolare l'importo della penalità giornaliera si applicano il coefficiente di gravità, il coefficiente di durata dell'infrazione e il fattore speciale "n" dello Stato membro considerato.

⁸ Nel calcolo della somma forfettaria va applicato l'importo fisso di base. La somma forfettaria sarà determinata tramite la moltiplicazione di un importo (base) giornaliero (ottenuto moltiplicando l'importo forfettario di base uniforme per un coefficiente di gravità e moltiplicando questo risultato per il fattore speciale "n") per il numero di giorni di persistenza della violazione calcolati a decorrere dal giorno della pronuncia della prima sentenza fino al giorno della regolarizzazione dell'infrazione o fino al giorno della pronuncia della sentenza a norma dell'articolo 260, paragrafo 2, del TFUE. La Commissione proporrà la somma forfettaria (giornaliera) se l'importo risultante dal precedente calcolo è superiore alla somma forfettaria minima.

⁹ Il fattore speciale "n" tiene conto della capacità finanziaria dello Stato membro in questione (prodotto interno lordo (PIL)) e del numero di voti di cui dispone in seno al Consiglio.

¹⁰ La somma forfettaria minima è determinata per ogni Stato membro in funzione del fattore speciale "n" e verrà proposta alla Corte quando è superiore alla somma forfettaria giornaliera cumulata.

Commissione applicherà i seguenti dati aggiornati per indicare alla Corte di giustizia, adita a norma dell'articolo 260 del TFUE, l'importo delle sanzioni pecuniarie, sotto forma di somma forfettaria e penalità, che ritiene appropriate in base alle circostanze:

- (1) l'importo forfettario di base uniforme per il calcolo della penalità è fissato a **640 EUR** al giorno;
- (2) l'importo fisso di base per la somma forfettaria è fissato a **210 EUR** al giorno;
- (3) il fattore speciale "n" per ciascuno dei 27 Stati membri è il seguente:

| | Fattore speciale "n" |
|-----------------|-----------------------------|
| Belgio | 5,13 |
| Bulgaria | 1,47 |
| Repubblica ceca | 3,36 |
| Danimarca | 3,22 |
| Germania | 21,44 |
| Estonia | 0,64 |
| Irlanda | 2,84 |
| Grecia | 4,27 |
| Spagna | 13,66 |
| Francia | 18,96 |
| Italia | 17,00 |
| Cipro | 0,66 |
| Lettonia | 0,77 |
| Lituania | 1,20 |
| Lussemburgo | 1,00 |
| Ungheria | 2,84 |
| Malta | 0,33 |
| Paesi Bassi | 7,02 |
| Austria | 4,23 |
| Polonia | 7,88 |
| Portogallo | 3,56 |
| Romania | 3,53 |
| Slovenia | 0,97 |
| Slovacchia | 1,70 |
| Finlandia | 2,86 |
| Svezia | 4,57 |
| Regno Unito | 18,31 |

- (4) La somma forfettaria minima (in EUR) per ciascuno dei 27 Stati membri è la seguente:

| | Fattore speciale “n” | Somma forfettaria minima (in migliaia di EUR) |
|-----------------|---------------------------------|--|
| Belgio | 5,13 | 2 707 |
| Bulgaria | 1,47 | 777 |
| Repubblica ceca | 3,36 | 1 773 |
| Danimarca | 3,22 | 1 700 |
| Germania | 21,44 | 11 323 |
| Estonia | 0,64 | 337 |
| Irlanda | 2,84 | 1 501 |
| Grecia | 4,27 | 2 255 |
| Spagna | 13,66 | 7 215 |
| Francia | 18,96 | 10 008 |
| Italia | 17,00 | 8 974 |
| Cipro | 0,66 | 350 |
| Lettonia | 0,77 | 405 |
| Lituania | 1,20 | 632 |
| Lussemburgo | 1,00 | 528 |
| Ungheria | 2,84 | 1 498 |
| Malta | 0,33 | 174 |
| Paesi Bassi | 7,02 | 3 704 |
| Austria | 4,23 | 2 234 |
| Polonia | 7,88 | 4 163 |
| Portogallo | 3,56 | 1 881 |
| Romania | 3,53 | 1 862 |
| Slovenia | 0,97 | 513 |
| Slovacchia | 1,70 | 896 |
| Finlandia | 2,86 | 1 511 |
| Svezia | 4,57 | 2 411 |
| Regno Unito | 18,31 | 9 666 |

- (5) La Commissione applicherà i dati aggiornati alle decisioni di adire la Corte di giustizia ai sensi dell'articolo 260 del TFUE a partire dal decimo giorno lavorativo successivo all'adozione della presente comunicazione.
- (6) A partire dal 2010, l'aggiornamento dei parametri contenuti nella presente comunicazione della Commissione sarà effettuato su base annuale.